

stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio successivo di ciascun anno.

L'articolo 17 della legge n. 724 in esame, al comma 4, ha differito al 1° ottobre 1995 gli aumenti dei trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1, commi 9, 9-bis e 9 ter, nonché dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge 27 febbraio 1991, n. 59.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" introduce sostanziali innovazioni nell'ordinamento pensionistico.

L'articolo 1, commi da 25 a 32, reca norme riguardanti l'accesso al pensionamento di anzianità.

L'articolo 1, comma 25, stabilisce che il diritto alla pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti si consegue:

- a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;
- b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
- c) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 della Tabella B allegata alla legge, se superiore, nei casi

in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni.

Per i lavoratori in parola la pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.

L'articolo 1, al comma 26, prevede che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nella Tabella B, allegata alla legge n. 335, con il requisito anagrafico di cui alla colonna 1 della medesima Tabella, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla colonna 2 della Tabella in parola.

L'articolo 1, comma 29, nel disciplinare le decorrenze delle pensioni di anzianità, detta i criteri per fissare le stesse in fase di prima applicazione della nuova normativa, in relazione alla data entro la quale vengono maturati i requisiti.

L'articolo 1, comma 30, reca, tra l'altro, norme per i lavoratori che hanno maturato i requisiti di assicurazione

e di contribuzione per la pensione di anzianità entro il 1993.

Per effetto di tali disposizioni, i lavoratori in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di 35 anni di contribuzione, che non abbiano potuto fruire delle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità di cui ai decreti ministeriali 15 e 16 marzo 1995, possono conseguire la pensione di anzianità con decorrenza 1° settembre 1995, sempreché cessino il rapporto di lavoro entro il mese di agosto 1995.

L'articolo 1, comma 32, stabilisce che le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione in taluni casi, tra i quali, per quanto di interesse della Gestione:

- cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio;
- lavoratori privi della vista.

L'articolo 1, comma 41, prevede, tra l'altro, che limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 335, in caso di presenza di un solo figlio, minore, studente, o inabile, l'aliquota percentuale della pensione è elevata dal 60 al 70 per cento.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti previsti dalla legge stessa come di seguito specificati:

- per reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità è del 75 per cento del trattamento di reversibilità;

- per reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità è del 60 per cento del trattamento di reversibilità;

- per reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità è del 50 per cento del trattamento di reversibilità.

Per espressa previsione normativa il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli, minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della

legge di riforma con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'articolo 1, comma 42, dispone che all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla legge stessa, di seguito specificate:

- per reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di riduzione è del 25 per cento dell'importo dell'assegno;

- per reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di riduzione è del 50 per cento dell'importo dell'assegno.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

L'articolo 1, comma 43, dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari

di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa.

Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge in esame, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'articolo 2 della legge n.335, al comma 14, modifica l'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Per effetto di tale modifica, a far tempo dall'anno 1995 l'integrazione al minimo, a norma dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni, delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, non spetta ai soggetti che posseggano:

- nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

- nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello indicato nel precedente alinea, ovvero redditi cumulated con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo.

PAGINA BIANCA

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
SEDE CENTRALE ROMA**

**GESTIONE PER LA RISCOSSIONE  
DEI CONTRIBUTI DEL SERVIZIO SANITARIO  
NAZIONALE DA DESTINARE ALLE  
REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

**RENDICONTO DELL' ANNO 1995**

## **RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, emanato in attuazione dell'art. 1 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, ha dettato norme in ordine all'attribuzione, a partire dal 1° gennaio 1993 alle Regioni e Province autonome, dei contributi ordinari riscossi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

L'art. 11 del citato decreto ha disposto, infatti, nuove modalità per il versamento all'Istituto dei predetti contributi da parte delle aziende, da effettuare tenendo conto del domicilio fiscale del lavoratore al 1° gennaio di ciascun anno e di rendicontazione particolareggiata alle predette Regioni e Province autonome a carico dell'INPS.

Per la rilevazione contabile degli adempimenti conseguenti alla nuova normativa è stata istituita apposita gestione denominata "Gestione per la riscossione dei contributi del Servizio Sanitario Nazionale da destinare alle Regioni e Province autonome".

Prima di procedere alla illustrazione delle più significative poste di bilancio si riporta, nella tabella che segue, in forma aggregata, l'analisi delle entrate e delle uscite dell'anno raffrontate con i corrispondenti dati, previsti in sede di previsioni originarie e aggiornate per il 1995, nonché con quelli riferiti al consuntivo del 1994.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in miliardi di lire)

|                                                                                                           | CONSUNTIVO    | PREVENTIVO 1995 |               | CONSUNTIVO    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                                                                                           | 1994          | ORIGINARIO      | AGGIORNATO    | 1995          |
| <b>ENTRATE</b>                                                                                            |               |                 |               |               |
| - Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti                                             | 27.778        | 28.352          | 28.611        | 28.726        |
| - Quote di partecipazione degli iscritti                                                                  | 736           | 577             | 738           | 777           |
| - Entrate non classificabili in altre voci                                                                | 28            | 30              | 30            | 74            |
| - Trasferimenti da parte delle Regioni                                                                    | 7             | 7               | 7             | 7             |
| - Trasferimenti dalla Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali | 86            | 86              | 86            | 86            |
| - Variazioni patrimoniali straordinarie                                                                   | 90            | -               | -             | 32            |
| <b>TOTALE</b>                                                                                             | <b>28.725</b> | <b>29.052</b>   | <b>29.472</b> | <b>29.702</b> |
| <b>USCITE</b>                                                                                             |               |                 |               |               |
| - Trasferimenti passivi                                                                                   | 28.299        | 28.635          | 28.752        | 28.860        |
| - Poste correttive e compensative delle entrate                                                           | 32            | 90              | 403           | 533           |
| - Uscite non classificabili in altre voci                                                                 | 1             | -               | 1             | 1             |
| - Oneri tributari                                                                                         | (...)         | -               | (...)         | (...)         |
| - Spese di amministrazione                                                                                | 303           | 327             | 316           | 276           |
| - Variazioni patrimoniali straordinarie                                                                   | 90            | -               | -             | 32            |
| <b>TOTALE</b>                                                                                             | <b>28.725</b> | <b>29.052</b>   | <b>29.472</b> | <b>29.702</b> |

## CONTO ECONOMICO

### **CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI -** Ammontano a 28.726 miliardi e si riferiscono per:

- 28.709 mld. ai contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, dato che presenta un aumento del 3,4% rispetto al corrispondente valore del 1994 attribuibile, in via prevalente, all' aumento delle retribuzioni convenzionali.

- 17 mld. ai contributi a carico dei lavoratori autonomi, che, come é noto, a partire dalla competenza del 1993 vengono riscossi direttamente dal Ministero delle Finanze. Gli importi iscritti nel presente bilancio derivano prevalentemente da pratiche di condono.

### **QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI -** Pari a 777 mld., riguardano per:

- 685 mld. il contributo a carico dei pensionati sui trattamenti pensionistici superiori a 18 milioni annui, erogati dall'Istituto o da altri Enti previdenziali, nella misura dello 0,90% fino a 40 milioni e dello 0,40% sulla fascia compresa tra 40 e 150 milioni;

- 38 mld. i contributi a carico dei cittadini non mutuat;

- 12 mld. i contributi dei lavoratori italiani frontalieri e stagionali occupati in Svizzera;

- 42 mld. i contributi a carico dei dipendenti e pensionati su redditi diversi da lavoro e pensione.

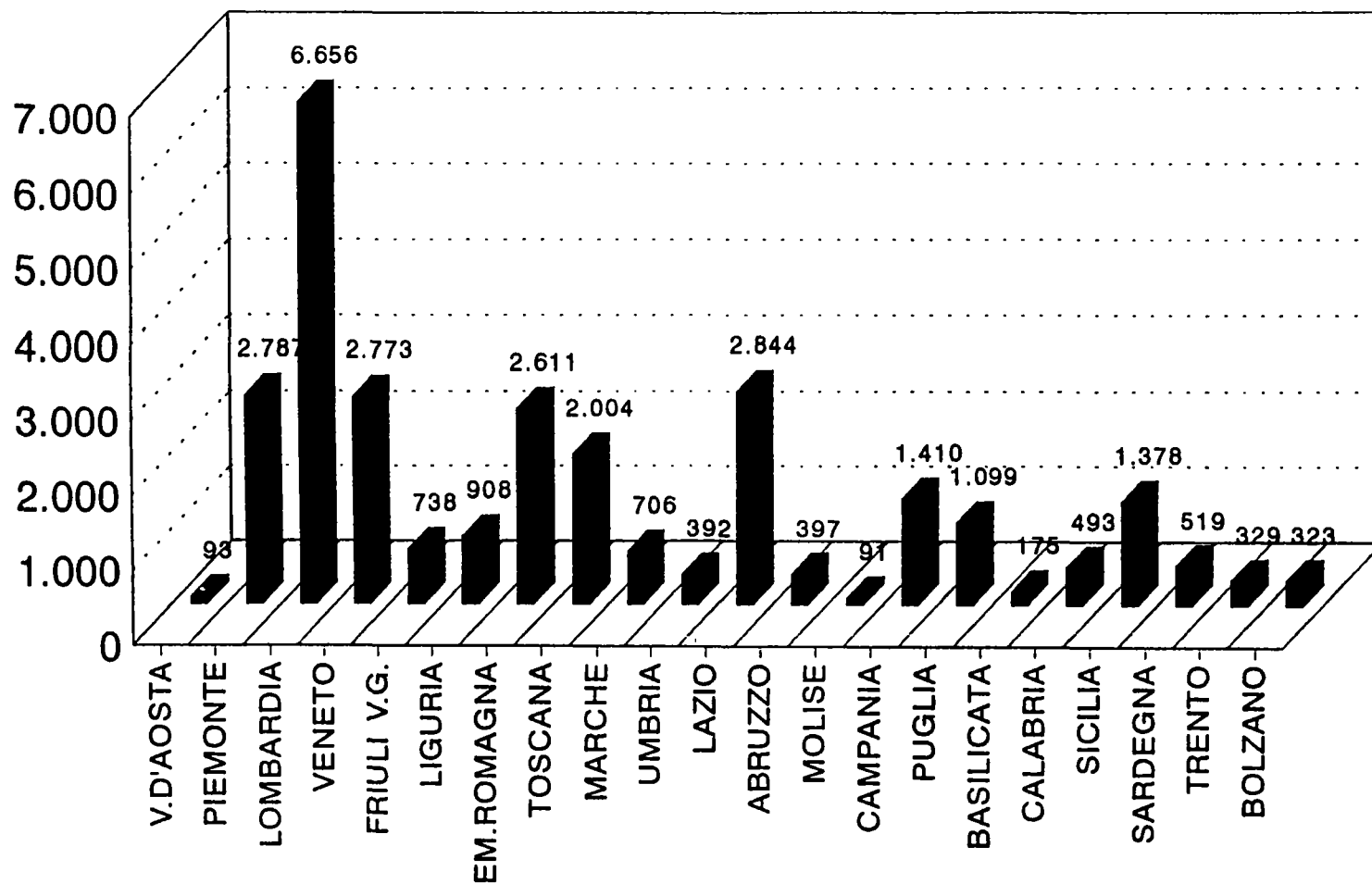
I contributi dei cittadini non mutuat e dei dipendenti e pensionati su redditi diversi da lavoro e pensione derivano prevalentemente da pratiche di condono, in quanto dal 1993 la riscossione del contributo viene effettuata dal Ministero delle Finanze con il modello 740 ad eccezione di quella effettuata a seguito dell'assistenza fiscale che continua ad essere espletata dall'Istituto.

**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI -** Iscritte per complessive 74 mld., si riferiscono principalmente alle somme aggiuntive (sanzioni civili, amministrative, multe e ammende) dovute per il ritardato o omesso versamento parziale o totale dei contributi (67 mld.) e a entrate varie (6 mld.).

# CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DISTRIBUZIONE PER REGIONE E PER PROVINCIA AUTONOMA DI DESTINAZIONE

(IN MILIARDI)



**TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI** - L'importo di 86 mld. riguarda il reintegro del mancato gettito conseguente all'esenzione dalla retribuzione imponibile, ai fini contributivi, degli emolumenti per carichi di famiglia disposta dalla legge 876/1986 (14 mld.), la riduzione del minimale contributivo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989 (72 mld.) ed, infine, la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani occupati nei territori delle Regioni a statuto speciale, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 845/1978 (0,1 mld.).

**VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE** - Iscritte per 32 mld., figurano per pari importo tra le entrate e le uscite della Gestione, ed attengono, prevalentemente, alla eliminazione di residui attivi per irrecuperabilità di crediti contributivi.

**TRASFERIMENTI PASSIVI** - Ammontano a 28.860 mld. e rappresentano il differenziale netto tra le entrate e le uscite dell'anno da trasferire alle Regioni e Province autonome per il finanziamento delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE** - Pari a 533 mld., attengono interamente ai rimborsi di contributi, da riferire, prevalentemente, a somme da rimborsare per contributi dell'ex SCAU.

**SPESE DI AMMINISTRAZIONE** - Sono state iscritte per 276 mld. e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto da attribuire alla Gestione per lo svolgimento dei relativi compiti in base ai criteri previsti dal nuovo Regolamento di contabilità che stabilisce che le spese generali di amministrazione rilevate dall'Istituto nel loro complesso, vengono ripartite fra le gestioni in base ai costi effettivamente sostenuti per ciascuna di esse.

Nella tabella che segue si riportano i dati delle spese di amministrazione dell'anno, suddivisi per grandi aggregati.

## SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in milioni di lire)

| AGGREGATI                                                                                                  | CONSUNTIVO<br>1994 | CONSUNTIVO<br>1995 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SPESE PER IL PERSONALE</b>                                                                              | 196.316            | 220.012            |
| <b>SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI:</b>                                                           |                    |                    |
| - Banche                                                                                                   | 413                | 441                |
| - SCAU                                                                                                     | 62.910             | 3.869              |
| - Altri Enti                                                                                               | 4.972              | 4.263              |
| <b>SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE</b>                                                           | 10.171             | 9.317              |
| <b>ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, PULIZIA, VIGILANZA, MANUT.E ADATTAMENTO STABILI STRUM.</b> | 22.384             | 20.818             |
| <b>SPESE LEGALI</b>                                                                                        | 3.777              | 1.912              |
| <b>SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI</b>                                                                     | 18.400             | 14.613             |
| <b>ALTRE SPESE</b>                                                                                         | 17.486             | 10.077             |
| <b>TOTALE</b>                                                                                              | <b>336.829</b>     | <b>285.322</b>     |
| meno <b>RECUPERI</b>                                                                                       | 5.093              | 5.980              |
| meno <b>RESIDUI INSUSSISTENTI PASSIVI</b>                                                                  | 28.863             | 3.083              |
| <b>TOTALE NETTO</b>                                                                                        | <b>302.873</b>     | <b>276.259</b>     |

**STATO PATRIMONIALE**

Nel prospetto che segue sono evidenziate, sinteticamente, le componenti patrimoniali della Gestione, risultanti all'inizio e alla fine dell'esercizio 1995.

(in miliardi di lire)

|                                                                                                            | STATO PATRIMONIALE |                   | Variazioni |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
|                                                                                                            | al 1°<br>gennaio   | al 31<br>dicembre |            |            |
| <b>ATTIVITA'</b>                                                                                           |                    |                   |            |            |
| -Credito in c/c verso l'INPS                                                                               | 3.553              | 3.851             | +          | 298        |
| - Residui attivi                                                                                           | 4.285              | 4.689             | +          | 404        |
| - Crediti verso la Gestione degli<br>interventi assistenziali e di sostegno<br>alle gestioni previdenziali | 378                | 360               | -          | 18         |
| <b>Totale delle attività</b>                                                                               | <b>8.216</b>       | <b>8.900</b>      | <b>+</b>   | <b>684</b> |
| <b>PASSIVITA'</b>                                                                                          |                    |                   |            |            |
| - Residui passivi                                                                                          | 8.216              | 8.900             | +          | 684        |
| - Debiti bancari e finanziari                                                                              | (...)              | (...)             | -          |            |
| <b>Totale delle passività</b>                                                                              | <b>8.216</b>       | <b>8.900</b>      | <b>+</b>   | <b>684</b> |